



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 30.07.2015

OGGETTO: Determinazione aliquote TASI per l'anno 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale dott. Adriano Marini.

Alle ore 12,00 il Presidente del Consiglio Vincenzo Rovere assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano **presenti n. 20** ed **assenti n. 4** (Borelli, Mengarelli, Ferrarini, Giorgi) dei componenti assegnati, e cioè:

			Presenti	Assenti
1. MARINI	Nicola	Sindaco	“	
2. ROVERE	Vincenzo	Presidente	“	
3. SEPIO	Gabriele	Consigliere	“	
4. BORELLI	Massimiliano			“
5. DI BALDO	Anna		“	
6. GARBNI	Annarita		“	
7. SANTORO	Vincenzo		“	
8. MENGARELLI	Chiara			“
9. ANDREASSI	Luca		“	
10. CAMMARANO	Enrica		“	
11. FAZIO	Simone Bruno		“	
12. GAMBUCCI	Umberto		“	
13. GRECCO	Patrizia		“	
14. GUARINO	Vincenzo		“	
15. SANTILLI	Matteo		“	
16. TEDONE	Salvatore		“	
17. ORCIUOLI	Matteo Mauro		“	
18. FERRARINI	Massimo			“
19. GUGLIELMINO	Giuseppa		“	
20. SEGRELLA	Edmondo		“	
21. ANDERLUCCI	Marco		“	
22. GIORGI	Romeo			“
23. NOBILIO	Federica		“	
24. SILVESTRONI	Marco		“	

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica. Sono nominati scrutatori di seduta i Consiglieri Santoro, Cammarano, Giorgi.

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 24, assenti n. 1** (Mengarelli)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Maurizio Sementilli, Aldo Oroccini, Stefania Cavalieri, Franca Anna Di Matteo, Alessio Colini, Stefano Iadecola.

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di deliberazione all'ordine del giorno: *Determinazione aliquote TASI per l'anno 2015.*

Seguono, agli atti, i seguenti interventi: del Consigliere Ferrarini, di nuovo Ferrarini, il quale anticipa il voto contrario alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 è stato prorogato al 31/07/2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 05/08.09.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura non superiore al 30% dall'utilizzatore e per la differenza dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento comunale TASI e dal dispositivo in materia di tariffe, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base a quanto previsto dal regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Importo previsto 2014 (€)
a. Servizio di polizia locale;	1.280.079
b. Servizi di protezione civile;	43.200
c. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale e del verde;	41.000
d. Servizi museali e biblioteche;	1.044.707
e. Servizi demografici;	728.780
f. Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale e alla illuminazione pubblica;	931.000
Totale	4.068.766

DATO ATTO che:

- le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	10.60 per mille
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4.9 per mille

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- a decorrere dal 01/01/2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non siano locati o dati in comodato d'uso;
- a decorrere dal 01.01.2015, nel comune di Albano sono esenti dall'IMU fino al limite di € 500 di rendita, ed alle condizioni previste nel vigente regolamento le abitazioni date in uso gratuito a parenti entro il primo grado;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali (2.5 per mille) per:

- *abitazione principale e delle pertinenze della stessa*, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non siano locati o dati in comodato d'uso;

- unica abitazione in uso gratuito a parenti entro il primo grado fino al limite di € 500,00 (come da regolamento IMU);
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali (1.00 per mille) per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06% (10.60 per mille);

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 3.000.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 73.73%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 3.000.000
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 4.068.766
Differenza (B-A)	€ 1.068.766
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	73,73%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso in data 22.07.2015, in merito alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato, Rag. Maurizia Di felice, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs: 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in data 23.07.2015, in merito alla regolarità contabile dal Dirigente della Ragioneria, Dott. Enrico Pacetti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs: 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 24

votanti: n. 23

astenuti: n. 1 (Sergi)

favorevoli: n. 15

contrari: n. 8 (Silvestroni, Orciuoli, Ferrarini, Guglielmino, Giorgi, Anderlucci, Nobilio, Segrella)

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali (2.5 per mille) per:

- *abitazione principale e delle pertinenze della stessa*, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non siano locati o dati in comodato d'uso;
- unica abitazione data in uso gratuito a parenti entro il primo grado fino al limite di € 500,00 (come da regolamento IMU);
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali (1,00 per mille)per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06% (10.60 per mille);

2) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147 ;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 73,73%;

- 3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
- 5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI

E' quindi posta in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il medesimo esito.